



# IL SESTANTE

## BOLLETTINO DEL CESI

Centro Nazionale di Studi Politici e Iniziative Culturali

www.centrostudicesi.it – cesi.studieiniziative@gmail.com

IBAN IT52S083271450000000001335

Gaetano Rasi, *Presidente Onorario*; Franco Tamassia, *Presidente*; Mario Bozzi Sentieri, *Vicepresidente Vicario*; Carlo Alberto Biggini, Nazzareno Mollicone, *Vicepresidenti*; Edoardo Burlini, *Segretario Generale*; Giuliano Marchetti, *Vicesegretario Generale*, Cristiano Rasi, *Tesoriere*.

*Consiglio Direttivo*: Carlo Alberto Biggini, Mario Bozzi-Sentieri, Alessio Brignone, Edoardo Burlini, Giovanni Cinque, Liborio Ferrari, Giuliano Marchetti, Nazzareno Mollicone, Michele Puccinelli, Lorenzo Puccinelli Sannini, Cristiano Rasi, Gaetano Rasi, Romolo Sabatini Scalmati, Angelo Scognamiglio, Giulio Terzi di Sant'Agata, Carlo Vivaldi-Forti, Marinella Vuoli Buontempo, Lucio Zichella. *Comitato Scientifico*: Franco Tamassia, *Presidente*; *Componenti*: Mario Bozzi Sentieri, Alessio Brignone, Edoardo Burlini, Michelangelo De Donà, Gian Piero Joime, Nazzareno Mollicone, Vincenzo Pacifici, Giovanna Piu, Lorenzo Puccinelli Sannini, Gaetano Rasi, Angelo Scognamiglio, Giulio Terzi di Sant'Agata, Daniele Trabucco, Carlo Vivaldi-Forti, Marinella Vuoli Buontempo, Lucio Zichella. *Collegio dei Probiviri*: Ettore Rivabella, Anna Teodorani, Gian Galeazzo Tesi.

### **APPUNTAMENTO PER L'8 APRILE 2016**

#### **L'acuirsi del terrorismo rende ancor più attuale il Convegno:**

#### **“Quale futuro per questa Europa?”**

*I tragici avvenimenti di questi giorni inducono ad accelerare analisi e programmi da parte dei responsabili della politica della UE riguardanti l'intero arco che va dalla revisione delle politiche interne e verso l'esterno a quello delle istituzioni costituzionali. Il CESI ritiene, quindi, opportuno seguire il succedersi dei fatti portando un suo contributo per la loro comprensione ed eventualmente per l'indicazione dei percorsi da studiare.*

*La situazione da affrontare non presenta analogie con precedenti storici degli ultimi tre secoli ai quali far riferimento. Lo storico e giornalista Paolo Mieli riporta sul Corriere della Sera del 24 marzo il pensiero del noto saggista Ian Buruma, il quale dice che la situazione attuale potrebbe essere assimilata alle vicende della Guerra dei Trent'anni. Il riferimento è al conflitto che, tra il 1618 e il 1648, devastò l'Europa centrale, aspro e contraddittorio scontro politico-religioso nel quale la lotta per l'egemonia di due monarchie contrapposte (i Borbone e gli Asburgo) si mescolava con conflitti di natura religiosa (cattolici contro protestanti e viceversa) e durante i quali i soldati mercenari cambiavano continuamente fronte.*

*La questione riguarda una problematica da affrontarsi nella sua complessità a 360°, ossia dal punto di vista di una politica estera diversa da quella tradizionale così come della politica di difesa che non può essere impostata nella maniera con la quale in passato si schieravano compatte formazioni militari. Così pure la stessa politica economica e sociale viene ad assumere caratteristiche particolari perché implica unità e coerenza all'interno della UE e mutamento nella composizione e nella destinazione delle esportazioni (per esempio esclusione delle forniture di armi) e nella tipologia e nella origine delle importazioni (per esempio quelle riguardanti il gas e il petrolio).*

*Sempre in preparazione del Convegno CESI, come nei precedenti numeri de Il Sestante, pubblichiamo il testo dell'intervento del Consigliere CESI, Ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, tenuto il 3 marzo 2016 presso il Senato della Repubblica, al Convegno "Il massacro di Khojaly alla luce del Diritto internazionale umanitario. Impunità e giustizia transizionale", organizzato dal Comitato Italiano Helsinki per i diritti umani e dalla Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo (LIDU), in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma. Si tratta della illustrazione di ipotesi che si vanno diffondendo, e che perciò vanno conosciute, ma che debbono essere oggetto di doverosa riflessione critica e comunque di un responsabile affinamento al di fuori di una preconcepita assunzione ideologica (g.r.)*

#### **INDICE**

- **Invito-Programma. Convegno CESI, Roma 8 aprile 2016, ore 15.30: “Quale futuro per questa Europa?”**
- **Ipotesi dell'uscita dalla sovranità Stato-centrica. Verso un “Diritto dell'Umanità”?** di Giulio Terzi di Sant'Agata
- **Rubrica: I libri del “Sestante”.** Rassegna di novità librerie a cura di Mario Bozzi Sentieri



Istituto Affari Internazionali

Cesi

Centro Nazionale di Studi  
Politici e Iniziative Culturali



Rivista di Studi  
Politici Internazionali

## Convegno Quale futuro per questa Europa?

Camera dei Deputati - Sala del Refettorio - Palazzo San Macuto - Via del Seminario - Roma

**venerdì 8 Aprile 2016 h. 15.30**

### Programma

Saluto di apertura di **Franco Tamassia**, Presidente del CESI

Moderatore **Mauro Mazza**, giornalista, già Direttore Tg2 e Rai Uno

**Sen. Pierferdinando Casini**

(Presidente Commissione Esteri del Senato)

*Lo stato presente dell'Unione Europea*

**Ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata**

(già Ministro degli Esteri, Consigliere CESI)

*Le sfide e i mezzi della politica estera, di sicurezza e di difesa*

**On. Prof. Gaetano Rasi**

(Docente di Politica Economica, Presidente O. CESI)

*Il governo dell'economia nell'Eurozona*

**Ambasciatore Pietro Calamia**

(Consigliere RSPI)

*Un'evoluzione politica possibile per l'Eurozona*

**Prof. Francesco Carlucci**

(Docente di Econometria - RSPI)

*Crescita economica europea e politica monetaria comune*

**Prof. Maria Grazia Melchionni**

(Direttrice RSPI)

*Identità europea e identità nazionali nell'Unione Europea*

**Dott. Ettore Greco**

(Direttore IAI)

*Il rischio Brexit e la prospettiva dell'integrazione differenziata*

**On. Roberta Angelilli**

(già Vicepresidente del Parlamento Europeo)

*Politica estera e deficit democratico delle istituzioni europee*

**Prof. Franco Tamassia** (Docente di Diritto Pubblico)

Relazione conclusiva: *Il rapporto dell'Italia con l'UE*

*Seguiranno: il dibattito con il pubblico e le risposte dei relatori*

Ai fini della registrazione per l'accesso alla Sala, secondo le norme di sicurezza della Camera dei Deputati, **si prega di confermare la presenza entro lunedì 4 aprile**, comunicando il nome e il cognome al Segretario Generale CESI, dott. Edoardo Burlini (tel. 366.123.97.45 – edoardo.burlini@live.it)

## Ipotesi dell'uscita dalla sovranità Stato-centrica

### Verso un “Diritto dell’Umanità”?

di Giulio Terzi di Sant’Agata

Sommario: 1°. *La Giustizia Transazionale (Transitional Justice) per la costruzione di un nuovo diritto internazionale.* 2°. *Il caso di Hissène Habrè, ex Presidente del Ciad.* 3°. *Trascurato il gravissimo massacro di Khojaly (1992).* 4°. *Dalla sicurezza dello Stato alla sicurezza dei popoli.* 5°. *I diritti degli Stati e la protezione della persona umana.*

#### **1°. La Giustizia Transazionale (Transitional Justice) per la costruzione di un nuovo diritto internazionale.**

Le crisi provocate da terrorismo, da repressioni sanguinose, dal ricorso alla forza per affermare spazi d’influenza, e per scardinare una legalità faticosamente costruita nel tempo, hanno sempre più marcato il presente decennio.

I massacri avvenuti durante le Primavere Arabe proseguono in una guerra civile che ormai molti considerano vero e proprio genocidio dei Siriani sunniti. La minaccia terroristica dello Stato Islamico in Medio Oriente e in Libia, le destabilizzazioni provocate da Stati falliti dimostrano che conflitti e violenze non solo continuano a caratterizzare la vita internazionale, ma che diventano ancor più diffusi, che sempre più colpiscono le popolazioni civili, e le componenti più deboli: bambini, donne, minoranze etniche e religiose.

È nelle fasi critiche delle transizioni del potere e della ricostruzione statale che maggiormente si constata la debolezza delle Istituzioni. Perciò la Giustizia Transazionale - *Transitional Justice* - diviene così importante. Si tratta di una funzione che ha impegnato e continuerà a impegnare la dottrina giuridica, la diplomazia, le organizzazioni multilaterali; se ne devono cogliere la rilevanza politica, le ulteriori potenzialità e gli interrogativi irrisolti.

Li esemplifica la storia della *Truth and Reconciliation Commission* Sud Africana.

Come ha recentemente affermato uno dei suoi protagonisti negli anni ‘90, George Bizos, la Commissione ha discusso una miriade di casi per amnistiare quanti concorressero al pieno accertamento della Verità, contribuendo a rendere giustizia alle vittime. «*Ma da diversi anni – ha constatato Bizos – viene fatto poco. Interferenze politiche hanno bloccato o ritardato indagini e possibili condanne di altri colpevoli.*».

Ci sono voluti 33 anni perché sulla orribile morte di una giovanissima attivista anti-Apartheid, Nokuthula Simelane, potesse finalmente essere fatta giustizia per vedere i carnefici, quattro agenti della sicurezza, tradotti dinanzi a un tribunale Sudafricano grazie al lavoro svolto dalla *Truth and Reconciliation Commission*.

Ci sono voluti 23 anni per portare Hissène Habrè dinanzi alle *Camere Straordinarie Africane*, la Corte appositamente istituita per giudicare l'ex dittatore Chadiano al potere tra il 1982 e il 1990, accusato di numerosi crimini contro l'umanità. Un processo che, dopo quelli nei confronti di Milosevic, di Charles Taylor e di quello avviato alla Corte Penale Internazionale per il Presidente Sudanese al-Bashir, per il Presidente del Kenya Uhuru Kenyatta e numerosi altri africani, viene considerato un test di grande importanza per la credibilità del sistema di giustizia internazionale.

#### **2°. Il caso di Hissène Habrè, ex Presidente del Ciad.**

Il processo a Hissène Habrè tende a ristabilire due principi: il primo, che i Capi di Stato Africani possano essere chiamati a rispondere di crimini contro l’umanità da istanze sovranazionali poste anche al di fuori dei rispettivi Paesi; il secondo, che esiste comunque una Giurisdizione competente anche se al di fuori del continente africano viene contestata la *Corte Penale Internazionale dell’Aja* – pur essendo negoziata e ratificata dagli Stati dell’Africa – perché non avrebbe sufficiente “legittimazione politica” a giudicare personalità africane.

Di questa seconda tesi era stato fautore soprattutto il Presidente Kenyatta. Il 31 gennaio scorso egli aveva convinto l’Unione Africana a prendere in considerazione la proposta di un ritiro

dei Paesi africani dalla Corte Penale Internazionale. Dieci anni prima l'Unione Africana aveva già chiesto al Senegal di sottoporre Hissène Habré a giudizio in nome e per conto dell'Unione Africana, proponendo l'EAC (*Extraordinary African Chambers*) quale alternativa alla Corte dell'Aja. Ma non era accaduto nulla. L'avvio in queste settimane del giudizio contro Hissène Habré su ulteriore impulso africano dimostra che gli Stati del continente non intendono garantire facili impunità.

Molti commentatori stanno, forse prematuramente, rallegrandosi per le testimonianze prodotte contro Hissène Habré.

Ha scritto il New York Times: «È una vittoria per le vittime e anche per le Organizzazioni Non Governative che hanno affrontato per molti anni una protratta saga politico giudiziaria dopo la prima denuncia presentata nel 2000».

Sin dagli anni '80 *Amnesty International* e *Human Rights Watch* avevano raccolto testimonianze per un processo.

Questi precedenti sono di fondamentale importanza per affermare il Diritto alla Conoscenza e il principio della Giustizia. Per affermare un vero e concreto “Diritto alla Conoscenza” radicandolo in modo preciso e diffuso nel sistema delle Nazioni Unite e nel Diritto Internazionale, secondo la visione che propone già da alcuni anni Marco Pannella e che ha fatto oggetto d'importanti conferenze e dibattiti.

L'accertamento delle responsabilità per il massacro di Khojaly è ancora incompiuto. Dobbiamo assolutamente evitare che ciò abbia a ripetersi per i crimini contro l'umanità che devastano oggi la Siria. Nessuna impunità può essere tollerata per i massacri di civili, per gli ospedali e le scuole bombardate ad Aleppo, per le torture ed eliminazioni di massa documentate da Cesar<sup>1</sup> e pubblicate recentemente ancora da *Human Rights Watch*.

### **3°. Trascurato il gravissimo massacro di Khojaly (1992).**

Il massacro di Khojaly avvenuto il 26 febbraio 1992 durante il conflitto tra Armenia e Azerbaijan è stato un episodio di gravità estrema. Manca ancora un'adeguata punizione dei responsabili. Ciò ha riguardato alla fine della Guerra Fredda diversi “conflitti congelati”. Conflitti che non solo rimangono irrisolti, ma che rischiano di riaccendersi ingigantiti in Ucraina Orientale, provocando altri crimini contro l'umanità, come i molti perpetrati nell'ultimo quarto di secolo. Essi devono ottenere risposte sul piano politico, giurisdizionale e umanitario.

La Comunità internazionale ha maturato una crescente consapevolezza nella definizione di un vero e proprio “Diritto dell'Umanità”. Se la fine del Comunismo ha prodotto crisi violente, politiche e interetniche, le linee di frattura si sono moltiplicate e ingigantite dopo l'11 Settembre 2001 e nel decennio successivo.

Dal Kosovo, al Darfur, all'Afghanistan, all'Iraq, alla Libia, alla Siria ci dobbiamo confrontare a nuovi tipi di conflitti. Strategie quali “containment”, “deterrenza”, “sfere d'influenza” rivelano la loro inadeguatezza. Sarebbe illusorio nascondersi i troppi impegni disattesi.

Già nel 1999 Kofi Annan scriveva: «Noi dobbiamo essere più che mai consapevoli che l'obiettivo della Carta delle Nazioni Unite è proteggere gli esseri umani: non proteggere chi abusa di loro». Sono in molti a chiedersi se ad Aleppo le Nazioni Unite siano davvero dalla parte giusta.

Solo cinque anni fa la preoccupazione umanitaria aveva una priorità massima per l'Occidente.

Nel marzo 2011 il Presidente Obama dichiarava a proposito dell'intervento in Libia contro la sanguinosa repressione avviata da Gheddafi: «Metter da parte la responsabilità dell'America quale leader e – più profondamente – la nostra responsabilità verso nostri simili in queste circostanze sarebbe stato tradire chi noi siamo. Alcune nazioni possono esser capaci di essere cieche di fronte ad atrocità in altri Paesi. Gli Stati Uniti d'America sono diversi. E come Presidente io mi sono rifiutato di aspettare le immagini di massacri e fosse comuni prima di agire».

---

<sup>1</sup> Caesar (o César, in francese), nome in codice del fotografo della polizia militare siriana, che ha trafugato in Europa nel 2013, 53.275 fotografie che proverebbero che le forze armate siriane hanno torturato e ucciso migliaia di oppositori del regime di Bashar al Assad. Le immagini mostrano i cadaveri di undicimila persone.

#### 4°. Dalla sicurezza dello Stato alla sicurezza dei popoli.

Nonostante le delusioni di questi ultimi anni per l'incapacità della Comunità internazionale nel prevenire le crisi che stiamo vivendo, è innegabile – e lo dimostrano gli sviluppi recenti della Giustizia Transizionale – la trasformazione del rapporto tra diritto e violenza nella politica globale.

Il fondamento normativo della legalità internazionale continua a evolvere da un'enfasi imperniata sulla sicurezza dello Stato, sui confini, sulla Sovranità, sul territorio nazionale, verso un'enfasi sempre più focalizzata sulla “human security”: verso la sicurezza della persona e dei popoli.

Questo emergente «*“Diritto dell'Umanità” collega il sistema normativo dei “Diritti Umani” al diritto bellico e alla giustizia penale internazionale, modificando termini di riferimento e narrativa delle relazioni internazionali»*.

Nell'interpretare ed elaborare un Diritto dell'Umanità, i Tribunali e le diverse istanze giurisdizionali hanno:

- attinto a fonti normative diverse;
- ampliato la sfera dei diritti soggettivi e delle responsabilità dei Governi;
- abbassato le soglie che consentono di chiamare direttamente in causa la responsabilità legale degli Stati per comportamenti incompatibili sotto il profilo umanitario, come avvenuto di recente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso Abu Omar;
- deciso di estendere le loro deliberazioni ad attori non statuali, come le milizie Serbo Bosniache nel processo Tadic, ridimensionando il tradizionale schermo delle prerogative attinenti alla sovranità statale quando esse interferivano con l'obiettivo prioritario di proteggere persone e popolazioni minacciate dalla violenza interetnica.

L'affinamento normativo poggia su tre capisaldi consolidatisi dal Secondo Dopoguerra. Il primo è l'art. 3 della Convenzioni di Ginevra del 1949 che proibisce uccisioni, torture e trattamenti crudeli. Vi è divieto assoluto di attaccare popolazioni civili, il che dovrebbe sgombrare il terreno da ogni riserva posta al Consiglio di Sicurezza dell'Onu da Russia e Cina per deferire Bashar al-Assad alla Corte Penale Internazionale dell'Aja.

Il principio di proporzionalità nell'evitare l'uso eccessivo della forza, l'obbligo di trattamenti umani per i prigionieri, di protezione delle popolazioni civili e dei loro beni, fanno tutti parte del fondamentale pilastro costituito dall'art. 3 delle Convenzioni di Ginevra. Ad esso si richiama la sempre più ricca giurisprudenza delle Corti Penali Internazionali.

Il secondo caposaldo è costituito dalle norme convenzionali e consuetudinarie sui Diritti Umani. Esse obbligano gli Stati in tempo di pace a proteggere diritti individuali e collettivi sul proprio territorio. E la Corte Internazionale di Giustizia ha significativamente esteso tali obblighi anche ai conflitti armati.

Il terzo caposaldo poggia sulla Giustizia penale Internazionale. Essa sposta considerevolmente la titolarità di diritti e obblighi che il Diritto Internazionale pone in capo agli Stati. L'“enforcement” riguarda sempre più spesso gli individui. Storicamente, si tratta di un percorso che è stato avviato dal *Tribunale Internazionale Militare di Norimberga*, è proseguito con la Convenzione contro la tortura, si è consolidato con i Tribunali creati dopo i genocidi in Europa e in Africa, con la Corte Penale Internazionale, e con l'affermarsi della “giurisdizione universale” per crimini contro l'umanità.

I tre pilastri - Convenzioni di Ginevra; sistema dei Diritti Umani, Giustizia penale internazionale - estendono l'ambito della “Humanity's Law”. La concezione classica di una legalità che trae la sua origine dalla Sovranità dello Stato e dall'interesse nazionale ha subito una sensibile evoluzione. Sempre più sono considerazioni umanitarie – in primis, il diritto alla vita – a motivare l'azione dei Governi.

## 5°. I diritti degli Stati e la protezione della persona umana.

Nella concezione classica della sovranità, gli Stati erano legittimati ad agire al proprio interno senza sostanziali restrizioni. All'esterno, obblighi e limiti derivavano unicamente da accordi sottoscritti dagli Stati, o da consuetudini condivise. Lo Statuto delle Nazioni Unite codificava tale stato di cose, enfatizzando i principi di sovranità, di regolamento pacifico delle controversie, di esclusione del ricorso alla forza se non per legittima difesa (art.51).

Già nel '99 Kofi Annan scriveva: «*la sovranità dello Stato è in corso di essere ridefinita. Gli Stati vengono ampiamente considerati strumenti al servizio dei propri popoli e non viceversa ... quando leggiamo lo Statuto dell'ONU oggi, dobbiamo essere più che mai consapevoli che il suo scopo è proteggere gli essere umani, non coloro che ne abusano*».

Per secoli, a partire dall' "ordine westfaliano"<sup>2</sup>, si è consolidata una legalità Stato-centrica: autodeterminazione, confini, controllo su territorio e popolazione, riconoscimento della soggettività ne sono stati componenti essenziali. Una visione Stato-centrica della Sovranità permea lo Statuto delle Nazioni Unite, si traduce in norme sulla sicurezza collettiva, impegna gli Stati in campo economico-sociale e nello sviluppo. Si tratta di un'impostazione che non si sta affatto appannando.

Per molti versi, anzi, questa visione appare rilanciata da crisi identitarie e congiunture economiche negative. Persino nel contesto geopolitico che ha raggiunto nel corso dell'ultimo secolo il maggior livello di integrazione - l'Unione Europea - il principio di Sovranità trova una sua rinnovata enfasi, nelle posizioni di alcuni Stati membri, a cominciare dalla Gran Bretagna, e nelle rivendicazioni di nuove formazioni politiche.

Per numerosi membri delle Nazioni Unite, la Sovranità continua a rappresentare una leva fondamentale, nel solco della decolonizzazione anni '50-'60 e della rimessa in discussione dell'ordine mondiale post guerra fredda. Tuttavia la sovranità Stato-centrica sta perdendo il tradizionale status di "elemento primario e assoluto" della legalità internazionale. Si è ragionevolmente sostenuto (Ruti G. Teitel, "Humanity's Law") che «*Sovereignty is no longer a self evident foundation for International Law*».

C'è uno scostamento in atto: il discorso Stato-centrico, prevalso sino alla fine del secolo scorso, si è trasformato in un discorso assai più ampio e transnazionale, secondo le linee di un "Diritto dell'Umanità".

Legalità e legittimazione della forza vengono con crescente frequenza collegati ai diritti delle persone e dei popoli anziché a interessi e prerogative degli Stati. In questo senso il Diritto dell'Umanità si estende alla protezione di quanti subiscono conflitti tra Stati, occupazioni militari e "Guerre al terrorismo".

Trattati recenti, come la Convenzione sulle mine antiuomo, e molte Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza - tra cui la Risoluzione 2139 del febbraio 2014 che da due anni vieta ad Assad di utilizzare "barili bomba" - estendono la portata del diritto internazionale in direzione di un'accresciuta protezione umanitaria.

Nello stesso senso si è arricchita la prassi giurisprudenziale della CPI, della ICTY (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*), della Corte Europea e di quella Interamericana dei Diritti Umani, degli organi di Giustizia Transizionale in Africa, nelle Americhe, nell'area OSCE, mentre il principio della "giurisdizione universale" si sta diffondendo da anni in diversi sistemi giudiziari nazionali.

Sta così universalizzandosi un vero e proprio Diritto dell'Umanità riferito alla protezione della persona umana e della sua dignità, con molteplici Istituzioni che partecipano attivamente al processo normativo e alla sua applicazione.

La verità incompleta accertata su Khojaly dimostra l'insufficienza della comunità internazionale nel sanzionare responsabilità d'individui, organizzazioni, gruppi, Governi.

Ciò accomuna Khojaly ad altri crimini contro l'umanità. I più gravi di questi ultimi anni sono certamente stati commessi  
pulizia

---

2 Con la pace di Westfalia (1648), al termine della Guerra dei trent'anni, è stato introdotto un tipo di ordine fra gli Stati fondato sulle istituzioni che traggono legittimità dalla struttura sovrana di ciascun Stato.

etnica e distruzione di un intero Paese all'insegna della "guerra al terrore"; con bombardamenti di intere città nel palese scopo di creare milioni di rifugiati per destabilizzare Paesi della Nato e dell'Unione Europea.

L'ulteriore radicamento del "Diritto dell'Umanità" incontra, in questo quadro, opportunità e al tempo stesso ostacoli significativi. Vi sono realtà nelle quali evoluzione democratica, sensibilità culturali, impostazioni politiche convergono nella ricerca di strategie e strumenti normativi che rafforzino la tutela della persona umana e delle libertà fondamentali. Con enfasi diversa, queste tendenze sono percepibili nell'Unione Europea, in un certo numero di Paesi suoi associati, di Paesi africani, di un gran numero di Paesi americani, di diversi Paesi asiatici ed Est europei.

Tuttavia dobbiamo essere consapevoli delle nette resistenze opposte per motivi "Stato-centrici" e di sovranità nella stessa area OSCE, in Medio Oriente e in Africa. Con tutte le incertezze e le linee di frattura nella storia dei Diritti Umani, il Diritto dell' Umanità rappresenta in ogni caso la scelta vincente.

# I LIBRI DEL “SESTANTE”

**Rassegna di novità librarie** a cura di Mario Bozzi Sentieri

**Fabio Finotti, *Italia, l'invenzione della patria* (Bompiani, pagg. 570, Euro 28,00)**

In un momento storico in cui i flussi migratori invitano a ripensare il ruolo e l'identità dei paesi europei, Fabio Finotti ci conduce attraverso i diversi significati che l'idea di “patria” ha avuto nei secoli, a partire dal laboratorio in cui queste diverse concezioni si sono confrontate: l'Italia. Dall'idea di Virgilio che vedeva la patria come qualcosa da costruire (invece che un dato naturale), all'idea di impero come somma di diversità di Carlo Magno, passando per l'idea romantica di Foscolo e Manzoni e il fascismo, fino alla nostalgia degli espatriati di Little Italy, questo libro ci ricorda che l'Italia è il frutto di una straordinaria e mutevole “invenzione culturale”.

**Gian Luca Gregori (a cura di), *Made in Italy. Una lettura critica fra eredi virtuosi e dissipatori* (Il Mulino, pagg. 200, Euro 17,00)**

Il “made in Italy” è un brand che si colloca nelle prime posizioni a livello mondiale ed è associato a valori positivi quali creatività, estetica, qualità e ricercatezza. Divenuto ormai sinonimo di «saper fare bene», è un valore aggiunto per il nostro sistema produttivo: una sorta di asset collettivo, un patrimonio di enorme valore che è stato ereditato. Per le nuove generazioni è dunque un marchio a costo zero, una sorta di rendita di posizione; ma, come tutte le rendite di posizione, non potrebbe continuare a funzionare nel lungo periodo. La tesi sostenuta in questo libro è che sia ormai giunto il momento di mettere a punto una reale strategia di sviluppo per il made in Italy, operando un distinguo fra “eredi virtuosi” e “dissipatori”, vale a dire fra quanti contribuiscono a difenderne il valore e quanti invece semplicemente se ne appropriano, causando al contrario una dispersione di valore. I temi attorno ai quali si articola il dibattito vanno dalla contraffazione – e relativa tutela –, alle problematiche connesse all’italian sounding”, alla presenza di operatori stranieri in Italia – il cosiddetto “Made in Chitaly” –, all’acquisizione di brand italiani da parte di marchi esteri, alle problematiche legislative connesse al “Full Made in Italy” e alle filiere multilocalizzate.

**Charles Robin, *La sinistra del capitale e dell'alta finanza. Liberalismo culturale, mercato globalizzato, società liquida* (Controcorrente, pagg. 192, Euro 20,00)**

Charles Robin mostra la fondamentale unità del liberalismo, oggi dominante. Al di là delle distinzioni tra liberalismo economico e liberalismo libertario, c'è una comune ascendenza, prima culturale e poi economicista, con l'Illuminismo. In questo contesto, lungi dall'essere l'effetto di un tradimento, la valorizzazione del liberalismo da parte della sinistra post-comunista, anche di quella più estrema, e la sua spettacolare sottomissione alle esigenze del Capitale e dell'Alta Finanza risultano, al contrario, da una profonda logica inscritta nella sua storia ed evidenziata dall'autore con un approccio filosofico rigoroso.

Solo tenendo conto di questi due volti del liberalismo si può cogliere il ruolo essenziale svolto dalla sinistra nel processo di dominio capitalista e mercantile. Il liberalismo è un fatto sociale totale, non riducibile alla sola sfera economica o societaria, e la risposta deve, di conseguenza, porsi alla sua stessa altezza. È la centralità del Mercato e dell'Interesse che si deve fronteggiare.

L'Alta Finanza è il superamento del capitalismo, poi anche una dittatura dei banchieri che costituisce una sorta di direzione strategica, non solo della politica, ma della trasformazione antropologica delle masse in moltitudini informi e prive di qualsiasi legame territoriale, storico e di memoria collettiva. Nel rapporto con i poteri forti, economici e finanziari, la sinistra assume una posizione sempre più servile, all'interno di un Sistema che produce ansia di ricchezza, egoismo, utilitarismo, alienazione, nichilismo, aumento delle disuguaglianze sociali e dell'insicurezza personale.